

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 15

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

approvata nella seduta del 22 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 2187/2005 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL
DIVIETO DI SELEZIONE QUALITATIVA E LE RESTRIZIONI
APPLICABILI ALLA PESCA DELLA PASSERA PIANUZZA E
DEL ROMBO CHIODATO PRATICATA NEL MAR BALTICO,
NEI BELT E NELL'ØRESUND (COM(2010) 325 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————

Comunicata alla Presidenza il 28 settembre 2010

—————

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 325 def.,

considerato che per le sue principali particolarità, ovvero quello di essere un mare poco salato e poco profondo, il Mar Baltico rappresenta un ecosistema fragile, che rende necessaria un'azione di vigilanza da parte dell'Unione europea al fine di garantire la sostenibilità delle attività di pesca in questa zona;

visto che le coste del Mar Baltico sono rappresentate da Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Russia, con la quale l'Unione detiene accordi bilaterali in materia di pesca;

tenuto conto della legislazione europea in materia di conservazione delle risorse della pesca e di possibilità di pesca nella regione del Mar Baltico, in particolare il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, e il regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009;

considerato che la proposta in esame non introduce modifiche alla legislazione vigente ma si limita ad incorporare le misure tecniche contenute nell'allegato III, lettera A, del regolamento (CE) n. 1226/2009, riferito alle possibilità di pesca per l'anno 2010, all'interno del regolamento (CE) n. 2187/2005, che ha carattere permanente,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto essa mira esclusivamente a preservare gli *stock* ittici e tale aspetto della politica comune della pesca rientra nella sfera delle competenze esclusive dell'Unione europea (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE);

per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta è conforme poiché le misure proposte sono in linea con gli obiettivi della stessa;

relativamente alla base giuridica della proposta, individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, si segnala che tale norma stabilisce esclusivamente che nell'ambito della politica comune della pesca l'Unione legifera secondo la procedura ordinaria. Tale disposizione, introdotta dal Trattato di Lisbona, non sembra essere sufficiente alla comprensione della *ratio* della proposta, e in particolare al considerando n. 3 della stessa, che afferma che, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre abrogare le misure tecniche dal quadro normativo recante fissazione delle possibilità di pesca annuali (regolamento (CE) n. 1226/2009) per inserirle nel regolamento (CE) n. 2187/2005. Inoltre, sempre stando al con-

siderando n. 3, non si comprende come mai le altre misure tecniche contenute nelle lettere B e C dell'allegato III al regolamento (CE) n. 1226/2009, che contengono deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2187/2005, non siano state anch'esse inserite in quest'ultimo. Sarebbe stato forse opportuno, in un'ottica di *better law making* dell'Unione europea, accompagnare la proposta con una relazione tecnica più approfondita, in grado di fornire elementi ulteriori ai fini di una migliore comprensione dell'intervento normativo;

si sottolinea, in via generale, l'importanza, per l'Italia, di addivenire ad accordi tecnici tra l'Unione europea e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo, in grado di tutelare gli interessi dei pescatori europei che operano in tale area.

